

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 5 DEL 7 GIUGNO 2023

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE ACI PER LA TOSCANA LIGURIA MARCHE UMBRIA SARDEGNA ED EMILIA ROMAGNA

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e del 8 aprile 2019 e nella seduta del Comitato Esecutivo del 23 marzo 2021;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021/2023, redatto ai sensi dell'art.1, comma 2-bis della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Comitato Esecutivo con deliberazione del 23 marzo 2021 su delega del Consiglio Generale del 27 gennaio 2021;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, nonché le disposizioni di cui all'art.29 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il vigente Ordinamento dei Servizi dell'Ente;

VISTI i provvedimenti prot. 3317/2017, prot. 458/2021 e prot.1293/2022 con i quali il Segretario Generale ha conferito e confermato alla sottoscritta, con decorrenza dal 15.04.2017 e scadenza al 14.04.2025 l'incarico di Direttore Compartimentale Toscana, Liguria, Umbria, Marche, Sardegna ed Emilia Romagna;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2011;

VISTO in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2023, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione del Segretario Generale prot. n. 554/22 del 28/12/2022, che, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2023, ha stabilito che i Dirigenti preposti alle Direzioni Compartimentali sono delegati ad adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni, comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a € 300.000,00 a valere sulle voci di budget assegnate ai rispettivi Centri di Responsabilità fino alla concorrenza dell'importo iscritto nelle voci di budget;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei Contratti Pubblici" implementato e modificato dal decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017 e dalla successiva Legge 14 giugno 2019, n.55, di conversione, con modificazioni, del DL 18 aprile 2019, n.32;

VISTI, in particolare, l'art. 32 del "Codice" in merito alle procedure di affidamento e l'art. 33, del medesimo "Codice", con particolare riferimento ai controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 - Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.35, comma 3 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con Regolamenti delegati (UE) 2021/1950/51/52/53 del 10 novembre 2021, è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2022, fissando in € 215.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

VISTA la legge n. 120/2020, come modificata dalla legge n. 108/2021, con particolare riferimento all'art. 1, comma 2, lettera a), secondo cui le stazioni appaltanti possono procedere all'*"affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione"*.

VISTO l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di nominare Responsabile del procedimento la sottoscritta Alessandra Rosa a seguito di incarico di Direttore Compartimentale Area Centro come da provvedimento precedentemente indicato;

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell'ACI, adottato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed, in particolare gli articoli 9, 10 e 56 in materia di competenza a gestire le procedure negoziali e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTA l'attuale formulazione dell'art. 1, comma 7, DL 95/2012 conv. L.135/2012 (spending review), che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i

sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO che, in base all'art.26 della Legge n.488/1999 e s.m.i., le imprese fornitrici individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del D.Lgs. n. 63/2006 e s.m.i., si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

CONSIDERATO che il sistema introdotto dall'art.26 della Legge n.488/1999 e dall'art 58 della L.n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

PRESO ATTO che è attiva la Convenzione denominata "Energia Elettrica 20" stipulata dalla Consip SpA con la società A2A ENERGIA SPA, aggiudicataria del lotto geografico n.8 per la regione Toscana;

TENUTO CONTO che la Convenzione ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza nonché la predisposizione, a cura della Società aggiudicataria, di tutti gli atti necessari all'attivazione della stessa fornitura ed al monitoraggio costante dei consumi con l'ulteriore beneficio, per l'amministrazione, di poter agire in piena autonomia ed usufruire delle opportunità di risparmio offerte dal libero mercato dell'energia senza alcun onere gestionale aggiuntivo;

PRESO ATTO che, sulla base dei consumi registrati nel corso degli ultimi due anni delle condizioni di somministrazione dell'energia e dei servizi previsti nella convenzione Consip "si prevede una spesa annua di € 9.000,00;

VISTO che la società A2A ENERGIA SPA, per l'effetto della suddetta convenzione Consip, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire gli ordinativi di fornitura presso i punti di prelievo, siti in Firenze Viale Amendola,36 alle condizioni, modalità e termini indicati nella stessa convenzione e fino alla concorrenza della quantità massima e dei prezzi ivi previsti, differenziati in funzione della tipologia di utenza;

CONSIDERATO che, come previsto nella Convenzione, il contratto avrà la durata di dodici mesi a decorrere dal 01/08/2023;

RAVVISATO che l'adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l'Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l'assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi, assumendosene, in virtù della convenzione, il relativo onere;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli

standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto, altresì, conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi di cui all'art. 14 della l. n. 94/2012, di conversione, con modificazioni del d.l. n. 52/2012;

RITENUTO di aderire alla Convenzione Consip, affidando la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alla società A2A ENERGIA SPA, alle condizioni tutte della convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti;

PRESO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n. 928863366F e che il CIG derivato relativamente all'ordinativo di fornitura ACI è n Z5F3B2CFC1;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile della Direzione Amministrazione e Finanza;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle procedure Amministrativo-Contabili" dell'Ente, approvato con propria determinazione n. 2872 del 17 febbraio 2011;

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di autorizzare l'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20", mediante ordinativo di fornitura nell'ambito del lotto n. 8 per la regione Toscana, aggiudicato alla società A2A Energia SPA per il periodo 01/08/2023 al 31/07/2024, con facoltà di proroga per ulteriori 6 mesi;

di adottare tutti gli adempimenti connessi e conferenti, anche ai fini degli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti;

di autorizzare la spesa relativa alla fornitura di energia elettrica, così come da adesione alla convenzione Consip richiamata, per l'importo di € 9.000,00 oltre iva che verrà contabilizzato sul conto di costo 410723003 a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2023 per l'importo finanziario di € 52535,00 oltre iva, quale centro di Responsabilità Gestore n.3221;

del presente provvedimento sarà data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti" – in conformità alla normativa vigente.

Il Direttore Compartimentale
d.ssa Alessandra Rosa

